

COMUNE DI GUARDIALFIERA
Provincia di Campobasso

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CANONI DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE**

TITOLO PRIMO

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

(Art. 63, comma 1, D.Lgs. 446/97)

- 1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni di qualsiasi natura, sia permanenti che temporanee, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, e relativo soprassuolo e sottosuolo.**

2. Per le occupazioni di cui al comma precedente, l'utente è tenuto a pagare al comune un corrispettivo denominato "canone".
3. Salvi i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti del Comune, nessuno può occupare spazi ed aree pubbliche senza aver ottenuto la concessione e senza aver pagato il canone di occupazione.

Articolo 2

Beni appartenenti al demanio comunale (art. 824, c.c., art. 63, comma 1, D.Lgs. 446/97)

1. Appartengono al demanio comunale: le strade, interne ed esterne all'abitato, le piazze e qualsiasi altra area di uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, come individuati nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 3

Beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale (Art. 826 c.c., art. 63, comma 1, D.Lgs. 446/97)

1. Appartengono al patrimonio indisponibile comunale gli edifici destinati a sede degli uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni immobili destinati ad un pubblico servizio.

Articolo 4

Occupazione del soprassuolo e del sottosuolo (art. 63, comma 1, D.,Lgs. n. 446/97)

1. Sono parimenti soggette al presente regolamento le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, con esclusione dei balconi e delle verande, le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle in essere con condutture ed altri impianti a rete per l'erogazione dei servizi pubblici, ancorchè gestiti in regime di concessione amministrativa.
2. Le occupazioni fatte con vetrine adiacenti ad esercizi commerciali ed adibite all'esposizione di merci si considerano fatte sul suolo pubblico, ancorchè non poggianti direttamente su di esso.

Articolo 5

Occupazioni su aree private asservite a pubblico passaggio

1. I tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, sono equiparati ai beni demaniali, salvo che l'occupazione non era preesistente alla data di costituzione della servitù.

Articolo 6

Occupazioni di strade appartenenti ad Enti diversi (art. 63, comma 1, D.Lgs. 446/97)

1. Sono soggette al presente regolamento le occupazioni realizzate su tratti di strade statali, regionali o provinciali, che attraversano il centro abitato del Comune .

Articolo 7
Occupazioni escluse dal presente regolamento

1. Sono escluse dall' applicazione del presente regolamento le occupazioni di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, noinchè le occupazioni di spazi ed aree cimiteriali disciplinate dal regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

TITOLO SECONDO
SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL CANONE

Articolo 8
Soggetti obbligati al pagamento del canone

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell' atto di concessione o di autorizzazione.

Articolo 9
Occupazioni abusive. Sanzioni
(Art, 63, comma 2, lett.g) D.Lgs. 446/98)

1. Le occupazioni abusive, risultanti dal verbale di contestazione, sono equiparate a quelle concesse ai soli fini del pagamento del canone.
2. In caso di occupazione abusiva, oltre al pagamento del canone, a norma del comma precedente, l' occupante è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al canone.
3. Nel caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente, fermo restando che tutti sono obbligati in solido al pagamento del canone.
4. L' irrogazione della sanzione di cui al presente articolo non pregiudica l' irrogazione di quelle stabilite dall' art. 20, commi 4 e 5, del nuovo codice della strada, approvato con D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285.

TITOLO TERZO
LA CONCESSIONE D' OCCUPAZIONE

Articolo 10
Domanda per il rilascio della Concessione
(art. 63, comma 2, lett. A) D.Lgs. 446/97)

1. Chiunque intende, in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo, occupare spazi ed aree pubbliche deve farne domanda scritta al Comune almeno tre giorni prima di quello a decorrere del quale si intende realizzare l' occupazione.
2. La domanda deve contenere:
 - a- le generalità complete del richiedente, del suo legale rappresentante ed i rispettivi codici fiscali.
 - b- il motivo dell' occupazione, l' estensione della superficie da utilizzare, la durata dell' occupazione.
 - c- la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.
3. L' originale della domanda deve essere redatto in bollo ed essere corredato da una copia in carta semplice da utilizzare per il parere dell' ufficio tecnico comunale.
4. La domanda deve essere inoltrata anche se l' occupazione è esente dal pagamento del canone.

Articolo 11
Rilascio della concessione

1. Le concessioni possono essere rilasciate solo se sussistono le seguenti condizioni:
 - a- se l' ufficio tecnico ha dato il parere favorevole.
 - b- Se l' interessato ha versato il canone e prestato la cauzione, in danaro o assegno circolare intestato all' Ente, nei limiti di almeno un' annualità di canone.
2. In luogo della cauzione può essere versata fideiussione bancaria o assicurativa.

Articolo 12
Uso della concessione

1. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalle leggi dello Stato o della Regione, la concessione è personale e non può essere trasferita a terzi, nemmeno per successione mortis causa.
2. La concessione è valida solo per la località, la durata, la superficie e l' attività autorizzata.

Articolo 13
Rinnovo della concessione

1. Almeno sette giorni prima della scadenza, l' interessato può chiederne il rinnovo, ripetendo i pagamenti di cui al precedente art. 11.

Articolo 14
Revoca della concessione

1. La concessione può essere revocata in ogni momento per ragioni di pubblico interesse.
2. La concessione può essere revocata quando l' interessato ha violato le norme del presente regolamento oppure non ha adempiuto, in caso di ritardo, al pagamento delle rate di canone entro gg. Sessanta dalla messa in mora.
3. La revoca della concessione per motivi di interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato, rapportato alla durata della concessione.
4. La revoca della concessione per colpa del concessionario dà diritto all' ente di trattenere il canone a titolo di penale.

Articolo 15
Danni procurati dal concessionario

1. Il concessionario ha l' obbligo di riparare i danni derivanti dall' esecuzione di opere o dalla loro rimozione per qualsiasi ragione.
2. Se il concessionario, alla scadenza della concessione o dal giorno della sua revoca, non ottempera all' obbligo di ripristinare lo statu quo, il ripristino avviene a s cura e spese del comune che deve rivalersi sul concessionario trattenendo la cauzione.

TITOLO QUARTO
DETERMINAZIONE DEL CANONE

Articolo 16
Occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee.
 2. Sono permanenti quelle di carattere stabile, effettuate a seguito di concessione, avendo, comunque, durata non inferiore all' anno, anche se non comportano l' esistenza di manufatti o impianti.
-
3. Sono temporanee le occupazioni concesse con atti di durata inferiore all' anno.

Articolo 17
Classificazione delle strade
(art.63 comma 1 lett, b), D.Lgs. 446/97)

1. Ai fini dell' applicazione del presente regolamento, le strade comunali si classificano in strade di I[^] e strade di II[^] categoria: alle prime appartengono le strade interne all'abitato, alle seconde le strade comunali esterne.
2. Le occupazioni all' interno di edifici pubblici appartenenti al patrimonio indisponibile sono sempre soggette alla tariffa stabilita per le strade di I[^] categoria.

Articolo 18
Tariffe per l' occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Le occupazioni sono soggette al pagamento di un canone, secondo le tariffe stabilite nell' allegato al presente regolamento.
2. Le tariffe vengono aggiornate annualmente dal Consiglio comunale contestualmente all' approvazione del bilancio di previsione, a norma dell' art. 54 del D.Lgs. 15.12.97 n. 446.
3. L' omesso o ritardato aggiornamento delle tariffe comporta l' applicazione delle tariffe già in vigore.
4. Il canone si determina applicando la tariffa all' effettiva occupazione espressa in mq.. Le frazioni superiori al mezzo mq sono arrotondate all' unità superiore, quelle inferiori al mq. sono sempre arrotondate al mq..
5. Per le occupazioni permanenti, la tariffa esprime il corrispettivo annuale commisurato all' unità di misura dell' occupazione, espressa in metri quadrati.
6. Per le occupazioni temporanee, la tariffa esprime il corrispettivo giornaliero commisurato all' unità di misura dell' occupazione, espressa in metri quadrati.
7. Se l' occupazione è di durata inferiore ad un giorno, il canone è commisurato alle ore effettive di occupazione e la tariffa oraria è determinata suddividendo la tariffa giornaliera per ventiquattro.

Articolo 19
Determinazione della superficie soggetta al canone

1. Le occupazioni , permanenti o temporanee, di superfici eccedenti i 100 mq. sono calcolate nel misura ridotta del 40%.

2. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 e fino a 1.000 mq e del 10% per la parte eccedente 1.000 mq.

Articolo 20 **Passi carrabili**

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso di veicoli alla proprietà privata.
2. La superficie dei passi carrabili si determina nel modo seguente:
 - a- per i passi di accesso a edifici residenziali ovvero a terreni agricoli, la superficie soggetta a canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio op del terreno, per la profondità di un metro lineare.
 - b- Per i passi diversi dai precedenti, la superficie si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte della strada, per la profondità massima tra la fronte della strada e quella dell'edificio o el terreno al quale si da accesso.
3. Per i semplici accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso , quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, il canone è dovuto solo per le occupazioni di cui alla lettera b) del comma precedente ed è commisurato alla larghezza massima dell'accesso espressa in metri lineari.

Articolo 21 **Autovetture adibite al trasporto pubblico**

1. Per le occupazioni permanenti con autovetture o autobus adibite a trasporto pubblico, nelle aree a ciò destinate, la tassa v`a commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Articolo 22 **Occupazioni con impianti a rete**

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende erogatrici di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, la tariffa applicabile è determinata sulla base di quella minima prevista nel regolamento per ubicazione, tipologia ed importanza dell'occupazione, ridotta del 50%.

Articolo 23

**Trasferimento degli impianti a rete
(art. 63, comma 2, lett.f), D.Lgs. 446/97)**

1. **Le condutture, i cavi, gli impianti ed ogni altro manufatto di cui all' art, precedente possono essere trasferiti sotto i marciapiedi , su disposizione del Comune, in cunicoli o gallerie appositamente costruite. Le spese di trasferimento sono a carico dei concessionari.**

**Articolo 24
Distributori di carburanti**

1. **Per l' impianto e l' esercizio di distributori di carburanti il canone è commisurato all' intera superficie occupata e non si tiene conto delle occupazioni del sottosuolo.**
2. **Se l' impianto è posizionato su area privata ed è occupata parte del sottosuolo pubblico, il canone è commisurato alla sola parte del sottosuolo occupato, fermo restando il canone dovuto per le occupazioni con passi carrabili e con accessi a filo di strada.**
3. **Se il distributore è prospiciente strade di diversa categoria, il canone è commisurato alla tariffa della strada di categoria più elevata.**

**Articolo 25
Pagamento del canone**

1. **Per le concessioni permanenti la prima rata di canone v` pagata al rilascio della concessione ed è commisurata al tempo intercorrente fra il rilascio della concessione ed il 31 Dicembre successivo. Le successive annualità sono commisurate ad anno solare e vanno pagate anticipatamente, in un' unica soluzione, entro il 31 Dicembre.**
2. **Per le concessioni temporanee il canone v` pagato al rilascio della concessione.**
3. **Per le modalità di pagamento, si fa riferimento all' apposito regolamento.**
4. **In caso di ritardo, è dovuta al Comune un' indennità di mora dell'1% per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di ritardo.**

**TITOLO QUINTO
NORME TRANSITORIE E FINALI**

**Articolo 26
Concessioni in corso**

1. **Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate anteriormente al 1° Gennaio 2000 restano valide sino alla scadenza e sono rinnovate, a richiesta, con la procedura stabilita dal presente regolamento.**

Articolo 27
Esenzioni e riduzioni

Articolo 28
Organi competenti

- 1. La gestione, tecnica e amministrativa, del tributo spetta al funzionario responsabile. Il predetto rilascia e sottoscrive gli atti di concessione, le relative revoche, riscuote i canoni e le sanzioni amministrative pecuniarie, anche in via coattiva, e dispone i rimborsi.**
- 2. Il personale comunale vigila sull' applicazione del presente regolamento.**

Articolo 29
Entrata in vigore

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2000.-**